

dossier

4 dicembre 2019

Misure di straordinaria necessità e
urgenza in materia di
reclutamento del personale
scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti

D.L. 126/2019 – A.S. 1633



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Articolo 4

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

L'**articolo 4**, sostituito durante l'esame alla Camera, prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite **Consip SpA** non trovano applicazione per le **università statali**, le **istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** e per gli **enti pubblici di ricerca**, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'**attività di ricerca**, al **trasferimento tecnologico** e alla **terza missione**.

In particolare, durante l'esame alla Camera, sono state introdotte **modifiche** riguardanti sia i soggetti esclusi dagli obblighi, sia le tipologie di beni e servizi considerati.

Per quanto riguarda i soggetti, nel testo modificato la disapplicazione di talune disposizioni riguarda, oltre che le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche gli **enti pubblici di ricerca**.

Si ricorda che gli **enti pubblici di ricerca**, sulla base dell'art. 10, co. 3, del d.lgs. 218/2016, sono **già esclusi** dall'obbligo di far ricorso al MEPA (di cui all'art.1, co. 450, primo periodo, della L. 296/2006), e alle transazioni telematiche (di cui all'art. 1, co. 452, della medesima L. 296/2006), per l'acquisto di beni e servizi **funzionalmente destinati all'attività di ricerca**.

Alla luce di quanto ora introdotto, si valuti l'opportunità di abrogare l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 218/2016.

Per quanto concerne i beni e servizi esentati dagli obblighi di acquisto centralizzato, oltre agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca (già esclusi nel testo originario del decreto), durante l'esame alla Camera sono stati inseriti anche quelli destinati al **trasferimento tecnologico** e alla **terza missione**.

Per "trasferimento tecnologico" si intende il passaggio di conoscenza, tecnologia, competenze e apprendimenti dall'ambito della ricerca scientifica al mondo imprenditoriale e al mercato.

Quanto alla terza missione, si ricorda che già nel primo esercizio di valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha introdotto il concetto di terza missione come "apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze". In quell'occasione sono stati definiti alcuni indicatori, inerenti non solo il trasferimento tecnologico, ma anche le attività delle scienze umane che hanno un impatto sulla società, come i musei scientifici e gli scavi archeologici.

In seguito, la terza missione è stata riconosciuta a tutti gli effetti come una missione istituzionale delle università, accanto all'insegnamento e alla ricerca e sono stati identificati specifici indicatori e parametri di valutazione della terza missione (all. E del

DM 47/2013). Inoltre, la qualità della terza missione è considerata tra i requisiti di qualità delle sedi e dei corsi di studio (all. C del DM 987/2016).

[Qui](#) maggiori informazioni.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di adeguare la rubrica dell'articolo.

Le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione sono le seguenti:

- a) **art. 1, co. 449, 450 e 452** della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007), in materia di ricorso alle convenzioni-quadro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione e di utilizzo della rete telematica (lett. a));
- b) **art. 1, co. da 512 a 516** della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), in tema di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione Consip per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività (**lettera b**)).

In merito alla **lettera a**), si ricorda che:

- il **comma 449** citato (la cui disapplicazione non era prevista nel testo originario dell'articolo 4 del decreto-legge) riguarda l'**obbligo** di approvvigionamento tramite l'utilizzo delle **convenzioni-quadro** per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie;
- il **comma 450** citato (la cui disapplicazione era già prevista nel testo originario del decreto) riguarda l'obbligo di ricorso al **Mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA** (si veda il *box* di approfondimento successivo) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Tale disposizione, menzionando l'obbligo per le **amministrazioni statali** di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ne esclude l'applicazione per le "scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie", per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, senza alcuna precisazione in merito alla tipologia di acquisti effettuati. La disposizione, poi, impone il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per le "**altre amministrazioni pubbliche**", tra cui rientrerebbero sia le università sia le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- il **comma 452** citato (la cui disapplicazione era già prevista nel testo originario del decreto) riguarda gli obblighi di effettuare le **transazioni attraverso la rete telematica**. In particolare, stabilisce che le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione

precedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.

• **La razionalizzazione della spesa per acquisti delle P.A.**

I principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:

- [Convenzioni](#)
- [Accordi quadro](#)
- [Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione \(Mepa\)](#)
- [Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione \(Sdapa\)](#)
- Gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider).

Gli strumenti di acquisto sono oggetto di **obbligo/facoltà** di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla categoria merceologica.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l'operatività di un sistema a rete, costituito da **Consip SpA**, che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle **centrali di committenza regionali**, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

Per quanto riguarda in particolare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA, si tratta di **uno strumento di acquisto e di negoziazione** che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica (articolo 3, comma 1, lettera *bbbb*), del d.lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici)

Le soglie di rilevanza comunitaria sono indicate dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016 mentre la disciplina dei contratti sotto soglia è contenuta nell'art. 36 del d.lgs. 50/2016.

In merito alla **lettera b)**, introdotta durante l'esame alla Camera, si ricorda che i **commi da 512 a 516** della L. 208/2015 riguardano gli acquisti di **beni e servizi informatici e di connettività**. Tali disposizioni impongono, a tutte le amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'[elenco](#) dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT), di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura definita dai commi da 512 a 516 della L. 208/2015 prevede la redazione, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) del [Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione](#) (comma 513). Le amministrazioni coinvolte possono

procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. In questi casi, gli approvvigionamenti effettuati devono essere comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid (comma 516).